

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DEL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI BOLOGNA

Articolo 1. Ambito di applicazione

- § i. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna è dotato di poteri regolamentari integrativi, organizzativi ed esecutivi ai sensi degli articoli 24 e 29, L. 247 del 31/12/2012 e successive modifiche e integrazioni.
- § ii. Al fine di disciplinare l'ordinato e regolare funzionamento delle sedute consiliari ed il pieno e responsabile esercizio delle rispettive prerogative da parte dei singoli consiglieri, il Consiglio adotta il presente regolamento, nel rispetto dei principi di buon andamento, efficienza, efficacia e trasparenza e secondo le norme contenute nelle Leggi n. 247/2012, n. 113/2017 e 241/1990, nonché nel Codice Deontologico Forense vigente.

Articolo 2. Il Consiglio

- § i. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna ha sede in Palazzo Baciocchi, Piazza dei Tribunali n. 4, a Bologna, presso la Corte di Appello distrettuale di Bologna.
- § ii. Le funzioni del Consiglio sono disciplinate dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
- § iii. Sono organi del Consiglio l'Ufficio di Presidenza e le Commissioni istituite.
- § iv. Sono cariche istituzionali dell'Ordine, a norma dell'art. 28, comma 9°, Legge n. 247/2012, il Presidente, il Consigliere Segretario, il Consigliere Tesoriere, il Vicepresidente vicario e il secondo Vicepresidente (ove ritenuto utile dal Consiglio con la delibera di elezione).
A seguito dell'elezione e dell'insediamento dei consiglieri, il Consiglio elegge le cariche istituzionali dell'Ordine secondo quanto previsto dalla Legge Professionale vigente e dall'art. 3 del presente regolamento.
- § v. Il Consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento della nuova consiliatura.
- § vi. L'intero Consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.

Articolo 3. Elezione degli organi del Consiglio dell'Ordine

- § i. La prima seduta successiva all'elezione dei componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna ha, all'Ordine del Giorno, unicamente l'elezione degli Organi del Consiglio. Essa è convocata dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione tra gli eletti e deve tenersi entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, con avviso da comunicarsi a tutti i Consiglieri a mezzo pec, con preavviso di almeno 72 ore.

Fino alla elezione degli Organi del Consiglio, presiede l'adunanza il Consigliere eletto più anziano per iscrizione all'albo e, in caso di pari anzianità d'iscrizione, dal più anziano per età, mentre il ruolo di Segretario è svolto dal Consigliere eletto più giovane per iscrizione all'albo e, in caso di pari anzianità d'iscrizione, dal più giovane per età.

- § ii. Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente e, su proposta di questi, un Segretario, un Tesoriere, nonché, ricorrendone le condizioni, un Vicepresidente vicario e un secondo Vicepresidente.
- § iii. L'elezione del Presidente e dei restanti Organi del Consiglio, o comunque quando si tratti di votazioni che riguardino persone, si svolge a scrutinio segreto per chiamata nominale dei Consiglieri elettori, salvo che il Consiglio deliberi all'unanimità in senso diverso. A ciascuna carica è eletto il Consigliere che ha ricevuto la maggioranza dei voti espressi.
In caso di parità di voti è eletto alla carica il più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.
- § iv. Ad ogni Consigliere spetta un voto per l'elezione di ciascuna carica. Si effettua per prima la votazione per l'elezione del Presidente e, a seguire, del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere, nonché eventualmente quelle/quella del Vicepresidente vicario e del secondo Vicepresidente.

Articolo 4. Il Presidente

- § i. Il Presidente rappresenta il Consiglio dell'Ordine circondariale e ne coordina l'attività assicurando il buon andamento dei lavori consiliari e dell'amministrazione interna.
Il Presidente, in particolare:
 - a) convoca e presiede le adunanze del Consiglio;
 - b) predispone il calendario delle sedute consiliari e determina, coadiuvato dal Consigliere Segretario, l'Ordine del Giorno di ciascuna seduta;
 - c) riceve le richieste d'inserimento delle questioni e dei temi all'Ordine del Giorno da parte dei singoli Consiglieri;
 - d) garantisce il regolare svolgimento delle sedute dirigendo e moderando gli interventi;
 - e) assume la direzione delle attività del Consiglio;
 - f) coordina in sede consiliare l'attività delle Commissioni;
 - g) convoca e presiede l'assemblea degli iscritti almeno due volte l'anno e, comunque, quando viene deliberato dal Consiglio ai sensi dell'art. 16, c. 6°, del presente regolamento;
 - h) illustra all'assemblea l'attività svolta dal Consiglio;
 - i) procede alla nomina di Arbitri, ove ne sia richiesto;
 - j) convoca, ogni quattro anni, l'Assemblea degli iscritti per il rinnovo del Consiglio.
- § ii. Il Presidente può conferire per iscritto, ovvero dandone atto in adunanza, deleghe ai Consiglieri per specifiche attività e, con l'approvazione del Consiglio, può

delegare altresì alle Commissioni consiliari l'assolvimento delle funzioni previste dall'art. 29 L. 247/12.

Il Presidente sottopone al Consiglio l'eventuale conferimento ad uno o più Consiglieri della delega dell'attività di autenticazione di cui all'art. 35, c. 2°, disp. att. c.p.p. in ambito di corrispondenza fra difensore e imputato.

§ iii. Al fine di garantire la rappresentanza istituzionale nei numerosi e concomitanti impegni che richiedono la sua partecipazione, il Presidente può avvalersi del Consigliere Segretario, del Tesoriere, del Vicepresidente vicario e del secondo Vicepresidente, ovvero di altro Consigliere da lui delegato.

§ iv. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, svolge tutte le sue funzioni il Vicepresidente vicario e, in caso di assenza o impedimento di questi, il secondo Vicepresidente ove eletto, ovvero, in mancanza anche di quest'ultimo, il Consigliere più anziano per data di iscrizione all'Albo.

Nel caso di impedimento assoluto e permanente, il Consiglio, ricevute le opportune informative dal Consigliere Segretario sulle cause dell'impedimento ed espletata la necessaria istruttoria anche documentale, delibera a maggioranza assoluta dei componenti la decadenza dalla carica di Presidente e il contestuale rinnovo di tale carica.

§ v. Il Presidente, in presenza di una o più circostanze di cui all'art. 33 della L. n. 247/2012, provvede a darne comunicazione al CNF per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Articolo 5. Il Consigliere Segretario

§ i. Il Consigliere Segretario svolge le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, coadiuvando il Presidente nel garantire il buon andamento dei lavori del Consiglio e degli Uffici.

Il Consigliere Segretario, in particolare:

- a) assume le funzioni di Segretario delle adunanze del Consiglio e dell'Assemblea;
- b) cura l'invio di tutte le comunicazioni inerenti alle convocazioni delle adunanze;
- c) verbalizza le sedute del Consiglio e dell'Assemblea; in caso di assenza o impedimento, la verbalizzazione è assunta dal Consigliere più giovane per iscrizione all'Albo;
- d) cura la raccolta e la pubblicazione, sul sito web istituzionale, delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea, nel rispetto della vigente normativa in tema di pubblicità e privacy;
- e) istruisce le pratiche di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo, e cura la pubblicazione e revisione dell'Albo;
- f) provvede alla raccolta e pubblicazione di tutti i regolamenti adottati dal Consiglio, nonché dei protocolli e delle convenzioni sottoscritti dallo stesso;
- g) cura annualmente la pubblicazione, sul sito web istituzionale, dei dati relativi alla presenza ed alla partecipazione dei singoli Consiglieri alle adunanze del Consiglio;

- h) verifica il rilascio e cura la pubblicazione sul sito web istituzionale della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità dei Consiglieri eletti e dell'eventuale aggiornamento;
- i) cura la pubblicazione annuale sul sito web istituzionale dei dati sull'attività e le prestazioni del Consiglio;
- j) provvede alla conservazione dei registri e dei documenti previsti dalla legge e dai regolamenti;
- k) di intesa con il Presidente, sovrintende alla organizzazione degli Uffici del Consiglio;
- l) gestisce i rapporti con il personale e partecipa alla predisposizione dei bandi per la copertura delle posizioni di organico, avvalendosi della collaborazione di professionisti designati dal Consiglio;
- m) predispone e provvede alla pubblicazione dei turni di ricevimento dei Consiglieri;
- n) svolge ogni altra funzione a lui affidata dal Consiglio o dal Presidente;
- o) custodisce la documentazione amministrativa relativa all'attività del Consiglio.

Articolo 6. Il Consigliere Tesoriere

§ i. Il Consigliere Tesoriere adempie alle incombenze di carattere finanziario e contabile previste dalla legge, dal presente regolamento e da quello di contabilità nell'ambito dell'autonomia patrimoniale e finanziaria della quale è dotato il Consiglio ai sensi dell'art. 24, c. 3°, L. n. 247/2012.

Il Consigliere Tesoriere, in particolare:

- a) sovrintende all'ordinata tenuta della contabilità dell'Ordine, avvalendosi della collaborazione di un professionista designato dal Consiglio o del funzionario responsabile;
- b) assicura che la misura dei contributi riscossi annualmente dal Consiglio sia coerente con il perseguimento del pareggio di bilancio;
- c) redige le bozze di bilancio preventivo e consuntivo, in collaborazione con il Presidente, che sottopone all'approvazione del Consiglio e successivamente, previo parere dei revisori dei conti, all'Assemblea;
- d) sottopone al Consiglio ogni quattro mesi una relazione di cassa, accertando la consistenza dei contanti, dei valori e dei titoli di proprietà del Consiglio ed indicando altresì i movimenti e le operazioni eseguite sugli stessi;
- e) pianifica, d'intesa col Presidente, le operazioni di spesa che richiedono l'attivazione di bandi per selezioni competitive dei fornitori e ne informa il Consiglio ai fini delle deliberazioni di competenza;
- f) supporta il Consigliere Segretario nella gestione dei rapporti con il personale per i profili economici e contributivi;
- g) svolge tutte le funzioni previste nel regolamento di amministrazione e contabilità dell'ente, presiedendo a tutta l'attività finanziaria del Consiglio;
- h) esprime pareri non vincolanti sulle delibere che comportano voci di spesa;
- i) effettua i pagamenti;

- j) vigila e relaziona sul regolare pagamento dei contributi annuali da parte degli iscritti, proponendo per i morosi i dovuti solleciti e le comunicazioni di messa in mora, relazionando periodicamente al Consiglio; in caso di persistente inadempimento, propone l'irrogazione delle previste sanzioni disciplinari e di sospensione amministrativa ex art. 29, c. 6°, L. n. 247/12;
 - k) procede a effettuare le spese minute e quelle necessarie e non differibili per la gestione dell'Ordine nei limiti e alle condizioni previste da apposito regolamento, rendendo conto al Consiglio alla prima seduta utile per le deliberazioni di competenza;
 - l) custodisce la documentazione fiscale e contabile relativa all'attività del Consiglio.
- § ii. Il Consiglio, su segnalazione del Consigliere Tesoriere, provvede con pec a contestare agli iscritti l'eventuale omesso versamento dei contributi dovuti, decorsi tre mesi dalla scadenza per il pagamento, invitandoli a sanare la posizione anche tramite convocazione personale.
- Su proposta del Consigliere Tesoriere, il Consiglio adotta i provvedimenti necessari all'eventuale irrogazione della sospensione amministrativa. Il Consiglio provvede altresì alla revoca della sospensione amministrativa in occasione della prima adunanza successiva all'acquisizione a cura del Tesoriere della dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle somme dovute da parte dell'iscritto.
- § iii. In presenza di eccezionali e documentate circostanze, il Consigliere Tesoriere, su istanza dell'iscritto moroso, propone al Consiglio di consentire dilazioni di pagamento delle somme dovute.

Articolo 7. I Vicepresidenti

- § i. In considerazione della molteplicità delle funzioni e delle responsabilità, e della conseguente necessità di conferire deleghe stabili, il Consiglio, su proposta del Presidente, può eleggere un Vicepresidente vicario ai sensi dell'art. 28, c. 9°, della Legge n. 247/2012 e, eventualmente, un secondo Vicepresidente.
- § ii. Ai fini dell'elezione del Vicepresidente vicario e dell'eventuale secondo Vicepresidente, il Presidente inserisce autonomo punto all'Ordine del Giorno dell'adunanza e il Consiglio procede alla votazione a scrutinio segreto per chiamata nominale dei Consiglieri elettori, salvo che si deliberi all'unanimità di procedere in senso diverso. Per l'ipotesi che si proceda a scrutinio segreto, il Presidente dispone la costituzione dell'urna e di un numero di schede pari a quello dei Consiglieri eletti da vidimare da parte del Consigliere Segretario o del facente funzioni. Ove l'elezione del Vicepresidente vicario e quella del secondo Vicepresidente avvenga in unica adunanza, la votazione è unica e risulteranno eletti i primi due candidati che avranno conseguito il maggior numero di voti. In tal caso, ciascun consigliere potrà esprimere una unica preferenza.
- § iii. Spetta al secondo Vicepresidente eletto l'esercizio delle deleghe conferite nonché l'adempimento delle funzioni di rappresentanza e sostituzione del Presidente in caso di mancanza o impedimento del Vicepresidente vicario.

Articolo 8. L'Ufficio di Presidenza

- § i. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Consigliere Segretario, dal Consigliere Tesoriere e dai Vicepresidenti ove eletti
- § ii. Con cadenza settimanale, il Presidente convoca l'Ufficio di Presidenza per organizzare e coordinare tutte le attività consiliari.
- § iii. L'Ufficio di Presidenza, in particolare:
 - a) coadiuva il Presidente nelle attività di gestione dell'Ordine e del Consiglio;
 - b) organizza e coordina i sistemi di comunicazione e di informazione nei confronti del Foro, costituendo eventualmente l'Ufficio Stampa del Consiglio dell'Ordine deputato all'invio ed alla diffusione di comunicati agli organi di stampa e composto altresì da un social media manager designato dal Consiglio.
- § iv. Per particolari esigenze organizzative e di coordinamento, ai lavori dell'Ufficio di Presidenza possono essere chiamati a partecipare uno o più soggetti esterni.

Articolo 9. I Consiglieri

- § i. I Consiglieri sono i membri del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna che sono risultati eletti all'esito delle operazioni elettorali.
La partecipazione costante ed attiva alla vita del Consiglio è dovere primario di ciascun Consigliere secondo i canoni di diligenza, indipendenza e imparzialità previsti dal Codice Deontologico Forense.
- § ii. Ciascun Consigliere contribuisce all'attività del Consiglio e si adopera per assicurare il miglior funzionamento dell'Ente e degli organi di cui si compone.
Nei rapporti interni al Consiglio è riconosciuta ai Consiglieri la riconducibilità di idee, iniziative, progetti, realizzazioni e l'attività da ciascuno svolta in favore dell'Ordine. Nei rapporti con gli iscritti e, comunque, in quelli esterni al Consiglio, dovrà essere privilegiata la riferibilità e la valorizzazione dell'Istituzione nel suo insieme.
- § iii. Ciascun Consigliere è tenuto ad evitare, impedire o rimuovere ogni ragione di incompatibilità con le funzioni istituzionali del Consiglio, secondo le previsioni di legge (art. 20 D. Lgs. 39/2013) e di regolamento, nonché a rispettare e a farsi garante dei principi sanciti dal Codice Deontologico Forense.
Ciascun Consigliere è tenuto a compilare una dichiarazione di insussistenza di cause di inconfirmità o incompatibilità all'incarico in conformità all'art. 20 del D. Lgs. N. 39/2013 all'inizio del mandato, nonché comunicare tempestivamente ogni variazione successiva.
La carica di Consigliere è incompatibile con quella di Consigliere Nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, nonché di membro di un Consiglio Distrettuale di Disciplina, e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
L'Avvocato eletto Consigliere che si venga a trovare in condizione di incompatibilità dovrà dichiarare al Consiglio, senza ritardo e comunque entro il

termine massimo di 15 giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, la causa di incompatibilità.

Entro i trenta giorni successivi alla sua proclamazione ovvero dall'insorgenza della circostanza, il Consigliere che si venga a trovare in una situazione di incompatibilità dovrà esprimere la propria scelta per uno degli incarichi fra loro incompatibili, indirizzando formale comunicazione al Consiglio in persona del suo Presidente.

Il Consigliere che non dichiara la sussistenza di una causa di incompatibilità, ovvero che non esprima la scelta entro il termine di trenta giorni dalla sua proclamazione, decadrà automaticamente dalla carica consigliere. La decadenza verrà dichiarata dal Consiglio nella prima seduta utile, in modo tale da consentire la sostituzione del Consigliere decaduto e la prosecuzione delle normali attività del Consiglio stesso.

- § iv. Ai Consiglieri in carica è fatto divieto di accettare incarichi dall'Autorità Giudiziaria del circondario. Resta ferma la possibilità di portare a termine, per tutti i gradi del giudizio, gli incarichi in corso di svolgimento all'atto della loro elezione. Non sussistono limitazioni per le difese d'ufficio e gli incarichi a favore di cittadini ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
- § v. Ciascun Consigliere è tenuto al più assoluto riserbo sui fatti e sulle circostanze aventi carattere riservato di cui sia venuto a conoscenza in funzione del proprio incarico. È fatto divieto ai Consiglieri, e la sua trasgressione verrà segnalata in sede disciplinare, di utilizzare informazioni e documenti di cui sia venuto in possesso, anche non aventi carattere riservato, per finalità estranee all'attività istituzionale del Consiglio.
- § vi. Nel corso dei lavori del Consiglio, oltre che in occasione di manifestazioni pubbliche ed in ogni altra sede in cui è deputato a rappresentare il Consiglio, il Consigliere dovrà indossare un abbigliamento sobrio e formale e osservare — anche durante le dichiarazioni di voto — una condotta improntata ad atteggiamenti appropriati alla circostanza ed alla dignità dell'Ordine.
- § vii. Ciascun Consigliere è tenuto almeno una volta alla settimana a svolgere attività di ricevimento degli Iscritti presso i locali del Consiglio secondo i turni. In caso di impedimento, deve essere data idonea comunicazione.
- § viii. Per lo svolgimento di qualsiasi incombenza spettante in ragione dell'incarico, ciascun Consigliere procede alla consultazione dei documenti all'interno dei locali del Consiglio, salva la facoltà di prelievo dei medesimi, previa segnalazione scritta.
- § ix. L'assegnazione di incombenze spettanti ai Consiglieri avviene, anche in sede di commissioni, secondo criteri di competenza e rotazione.
- § x. I Consiglieri dell'Ordine, nel servizio di ricevimento dei cittadini, possono fornire delucidazioni in ordine ai parametri vigenti e alle norme deontologiche che regolano l'esercizio della professione forense, raccogliere esposti o ricorsi in prevenzione, ma è fatto loro divieto di fornire consulenze giuridiche, nominativi di avvocati, giudizi sul comportamento di colleghi o sulle parcelle presentate da un professionista al proprio cliente.

- § xi. Ciascun Consigliere ha facoltà di richiedere al Presidente, entro il termine delle ore 13.00 del lunedì precedente l'adunanza, che nell'Ordine del Giorno siano inseriti per la discussione temi specifici di particolare interesse per l'Ordine, inviando la eventuale documentazione utile a tal fine.
Il Presidente provvede all'inserimento dei temi e delle questioni tempestivamente pervenute all'Ordine del Giorno della prima adunanza utile oppure, in occasione della seduta consigliare immediatamente successiva, ne mette in votazione l'inserimento all'Ordine del Giorno e la trattazione contestuale.
In casi di particolare e motivata urgenza, è facoltà di ciascun Consigliere richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno per la trattazione di specifici temi o particolari questioni, anche oltre il termine di cui all'xi comma del presente articolo.
- § xii. Ciascun Consigliere che desideri che le proprie dichiarazioni siano riportate a verbale in versione integrale, invia il testo al Consigliere Segretario dopo l'intervento ai fini dell'inserimento.

Articolo 10. Le Adunanze consiliari

- § i. Il Consiglio si riunisce in adunanza presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, salvo modalità alternative da stabilirsi con separato provvedimento.
- § ii. Il Consiglio fissa il giorno della settimana in cui si riunisce, salvo esigenze particolari, previa convocazione formale tramite pec.
- § iii. Per particolari ragioni di urgenza, il Presidente potrà in qualunque momento convocare sedute straordinarie.
- § iv. Salve esigenze particolari e/o eccezionali, le sedute sono sospese nel periodo dal 1° agosto al 5 settembre.
- § v. Le adunanze del Consiglio sono convocate dal Consigliere Segretario.
L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno redatto e sottoscritto dal Presidente, che sarà trasmesso con idoneo preavviso prima dell'adunanza, all'indirizzo e-mail comunicato da ciascun Consigliere all'atto del proprio insediamento o indicato in Albo.
L'avviso di convocazione deve essere corredato dalla documentazione pertinente e dal verbale della adunanza precedente ai fini dell'approvazione.
- § vi. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti del Consiglio e della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno.
- § vii. Salvo i casi previsti dalla legge (i.e. art. 8, L. n. 247/2012), le adunanze del Consiglio dell'Ordine non sono pubbliche.

Articolo 11. Validità e modalità di svolgimento delle Adunanze consiliari

- § i. Le Adunanze del Consiglio hanno luogo nel rispetto dei principi di efficienza, trasparenza ed effettiva conoscenza da parte dei Consiglieri delle questioni inserite nell'Ordine del Giorno.

- § ii. L'Adunanza del Consiglio dell'Ordine è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Consiglieri eletti.
Laddove non venga raggiunto il numero legale, il Presidente, o chi ne fa le veci, chiede al Segretario di darne atto a verbale con riserva di procedere a nuova convocazione.
- § iii. Ai fini della validità dell'adunanza, si considera presente anche il Consigliere che nella singola votazione dichiara di astenersi, mentre non potranno essere considerati presenti i Consiglieri che ritengano di lasciare l'adunanza anche solo per la singola votazione.
- § iv. Il verbale dell'adunanza deve fare espressa menzione del nominativo dei Consiglieri che giungano a seduta aperta, ovvero che abbandonino l'adunanza prima che sia conclusa, con espressa indicazione dell'orario di arrivo e di uscita.
- § v. Salvo casi di forza maggiore, ciascun Consigliere è tenuto a comunicare in anticipo la propria assenza e a giustificarla, mediante comunicazione e-mail da inoltrare al Presidente e al Segretario, così da consentire l'ordinato svolgimento delle adunanze.
- § vi. I Consiglieri partecipano alle Adunanze seduti nei posti loro assegnati. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente.
- § vii. Il Presidente, o chi ne fa le veci a norma di legge e del presente regolamento, presiede l'adunanza consiliare e, verificata la regolarità delle convocazioni e la sufficienza del numero di presenti, dichiara aperta la discussione secondo l'ordine del giorno.
- § viii. Il Presidente modera la discussione degli argomenti e assicura il corretto svolgimento dell'adunanza.
- § ix. I Consiglieri riferiscono periodicamente in Consiglio sugli incarichi ad essi assegnati, inviando relazione scritta a tutti i componenti il Consiglio.
- § x. Ciascun Consigliere è tenuto a adottare un comportamento rispettoso dell'Istituzione, degli altri Consiglieri e della propria funzione. Ai Consiglieri è fatto divieto di interrompere il Consigliere al quale il Presidente ha dato la parola. I comportamenti turbativi del corretto svolgimento delle adunanze possono essere sanzionati dal Presidente con l'allontanamento dall'aula del responsabile e, in caso di rifiuto, la trasmissione degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina.
- § xi. Terminata la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.
- § xii. Il verbale dell'adunanza è predisposto, a cura del Consigliere Segretario, con l'utilizzo di strumenti informatici.
- § xiii. L'approvazione del verbale dell'adunanza avverrà nel corso della seduta immediatamente successiva.
- § xiv. Il verbale dovrà contenere, quali elementi minimi essenziali:
- a) l'indicazione della data e dell'orario dell'adunanza;
 - b) l'indicazione delle presenze, delle assenze e delle loro giustificazioni, con l'annotazione dell'orario di entrata ed uscita di ciascun Consigliere;
 - c) le delibere adottate nel corso dell'adunanza in corrispondenza dell'Ordine del Giorno trattato, l'esito della votazione, il dispositivo e gli adempimenti

conseguenti alla delibera di cui il Segretario o il Consigliere eventualmente delegato curerà l'esecuzione;

d) l'orario di conclusione dell'adunanza.

Articolo 12. Deliberazioni

- § i. Su questioni all'Ordine del Giorno dell'adunanza per le quali non è espressamente richiesta dalla legge o dai regolamenti una maggioranza qualificata, il Consiglio delibera validamente a maggioranza dei voti dei presenti.
- § ii. Fatta eccezione per quanto previsto all'art. 3, c. 3°, del presente regolamento, le votazioni hanno luogo a scrutinio palese per alzata di mano o, se richiesto dal Presidente, per appello nominale, salvo che almeno un terzo dei Consiglieri presenti chieda di procedere con scrutinio segreto attraverso la costituzione di idoneo seggio elettorale.
- § iii. Nel caso di scrutinio palese, ove vi fosse parità di voti espressi dai Consiglieri, sarà determinante il voto del Presidente o di chi ne svolga le funzioni.
- § iv. Nel caso di protrazione della discussione oltre una ragionevole durata, il Presidente può disporre che prendano la parola soltanto due Consiglieri a favore e due contrari alla deliberazione da assumere, seguendo l'ordine cronologico delle richieste di intervento e salva la possibilità, per tutti, di fare verbalizzare la loro dichiarazione di voto.
- § v. Tutti i componenti del Consiglio, ivi compreso il Presidente e gli altri Organi, una volta ricevuta la parola, parlano dal loro posto ed utilizzando un tono di voce moderato.
- § vi. I Consiglieri possono intervenire esclusivamente uno alla volta, e soltanto dopo che il Presidente abbia dato loro la parola per una durata di regola di cinque minuti; devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri nel corso dell'adunanza e, laddove si verificano, il Presidente può intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine alla discussione e restituendola al Consigliere deputato a parlare.
- § vii. Il Presidente può richiamare il Consigliere all'osservanza del regolamento o per far rispettare una durata ragionevole dell'intervento.
- § viii. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta oggetto di discussione. In caso contrario, il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, in caso di persistenza, ha la facoltà di togliergli la parola.
- § ix. Se il numero e la consistenza delle questioni da trattare nell'adunanza sono tali da non consentire una deliberazione ponderata, gli argomenti non trattati saranno inseriti all'Ordine del Giorno della prima seduta utile successiva, previa delibera della maggioranza dei Consiglieri presenti.
- § x. Il Consiglio può disporre l'audizione nel corso dell'adunanza di persone che non siano consiglieri ove ciò sia necessario o anche solo utile per deliberare su una determinata questione o per il puntuale svolgimento delle funzioni e, comunque, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti.
- § xi. Il verbale di adunanza, sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Consigliere Segretario, è pubblicato settimanalmente mediante deposito

dell'originale negli Uffici di Segreteria; alle deliberazioni assunte in adunanza viene attribuito un numero progressivo e un oggetto, e le stesse sono oggetto di pubblicazione online in formato tabellare nell'apposita sezione del sito internet dell'Ordine a cura del Consigliere Segretario.

Articolo 13. Pubblicità degli atti e trasparenza

- § i. Il Consiglio, per tramite del Consigliere Segretario, provvede a che siano messe a disposizione dei propri iscritti tutte le informazioni utili sulla attività svolta e sulle deliberazioni assunte, nel rispetto dei principi posti a tutela della riservatezza dei dati, degli obblighi di trasparenza degli atti amministrativi e della disciplina dell'accesso agli atti.
- § ii. Il Consiglio disciplina mediante separato regolamento il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle deliberazioni assunte, con la specifica indicazione dei documenti sottratti a tale diritto.
- § iii. Il Consiglio provvede a adeguare le attività di trattamento, conservazione e pubblicazione dei dati che sono conseguenza delle funzioni attribuite dalla Legge n. 247/2012 alla disciplina legislativa e regolamentare per la protezione dei dati personali degli iscritti derivante dal D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR).

Articolo 14. Le Commissioni di lavoro

- § i. Per lo svolgimento della propria attività, il Consiglio può costituire apposite Commissioni di lavoro, determinandone i compiti e la composizione nel rispetto dell'art. 32 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e successive modifiche e integrazioni.
- § ii. Su proposta del Presidente, il Consiglio istituisce ciascuna Commissione, ne definisce la composizione e nomina il relativo Consigliere referente.
- § iii. Le Commissioni svolgono le attività di propria competenza con autonomia funzionale, ma sono tenute ad informare periodicamente il Consiglio per tramite del Consigliere referente.
Le Commissioni sono diretta espressione del Consiglio e possono avere compiti istruttori, propositivi, consultivi, esecutivi, e, laddove delegate di specifiche funzioni deliberative, deliberano a maggioranza alla presenza di almeno tre componenti che siano Consiglieri.
- § iv. Le Commissioni redigono verbale sintetico dei lavori svolti e delle delibere adottate.
- § v. Ogni Commissione determina il calendario dei propri lavori in relazione all'attività di competenza, al fine di assolvere con tempestività ai carichi di lavoro.
- § vi. Sono commissioni obbligatorie e permanenti:
 - a) Commissione per la revisione dell'Albo;
 - b) Commissione per la verifica dell'assolvimento dell'obbligo formativo;
 - c) Nucleo locale di Monitoraggio della disciplina sull'Equo Compenso;
 - d) Commissione per lo Sportello del Cittadino;

- e) Commissione per il rilascio dei pareri di congruità;
- f) Commissione per il patrocinio a spese dello Stato.

Fatta eccezione per il Nucleo locale di Monitoraggio della disciplina sull'Equo Compenso e per la Commissione Sportello del Cittadino, tutte le altre commissioni obbligatorie e permanenti sono composte esclusivamente da Consiglieri dell'Ordine.

- § vii. Per l'approfondimento di singoli temi e lo svolgimento di specifici incarichi di interesse per la categoria, il Consiglio può altresì costituire Commissioni non permanenti, composte da almeno tre Consiglieri e anche da altri iscritti all'Albo che abbiano particolare competenza in materia, designati dal Consiglio, su proposta del Presidente e in conformità ai requisiti prestabiliti.
- § viii. Il Consiglio favorisce il coinvolgimento nelle attività delle commissioni dei giovani iscritti particolarmente meritevoli.

Articolo 15. Modifiche

- § i. Il presente regolamento viene deliberato dal Consiglio dell'Ordine con maggioranza qualificata di almeno due terzi dei voti dei componenti e con la medesima maggioranza qualificata può essere successivamente modificato o revocato.

Articolo 16. Rinvio

- § i. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio a quanto disciplinato dalle Leggi n. 247/2012 e 113/2017, nonché ai regolamenti e alle decisioni del Consiglio Nazionale Forense.

Il Consiglio riunito nell'adunanza del 20/09/2023, all'unanimità, approva il testo e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva, disponendone l'immediata pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione dedicata ai regolamenti vigenti.